



**Settore Ragioneria**  
**"Ufficio Mutui e Finanziamenti"**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Reg. Settore n. 47 del 31-07-2012

Reg. Generale n. 3228 del 31 LUG. 2012

**Oggetto:** Ar.9 comma 3 bis D.L. 185/08 conv. in L. n.2/09 modificato dall'art. 1 comma 16 del D.L. n. 194/2009 - Misure a sostegno delle Imprese -  
- Presa d'atto convenzione Banca UniCredit Credit Management Bank S.p.A  
"Accesso al credito fornitori dell'Ente"-

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 522 dell' 01/06/2012,esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di adottare,quale misura anti-crisi economica attuale,secondo quanto disposto dall'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 così come modificato dall'articolo 1 comma 16 del D.L. n. 194/2009 (decreto mille proroghe), e dalla L.122/2010 entro il periodo del 31.12.2013,la "cessione pro soluto" a Istituti Bancari dei crediti vantati dai fornitori degli enti locali, sulla base di apposita richiesta da parte degli stessi e di specifica attestazione rilasciata dall' Ente in ordine alla sussistenza dei crediti "certi, liquidi ed esigibili";

- che con lo stesso atto è stato approvato lo schema di convenzione,da stipulare con i relativi Istituti di Credito, demandandone al Direttore del Settore Ragioneria la definizione operativa;

- che agli Istituti di Credito con sportelli nel territorio Comunale e non, è stata trasmessa in data 20/06/2012 la predetta delibera con l'invito ad inviare, la propria disponibilità ad aderire alle operazioni di cui innanzi;

- considerato che la Banca UniCredit Credit Management Bank S.p.A ha aderito all'iniziativa di cui innanzi sottoscrivendo in data 26/07/2012 la relativa Convenzione acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.144958 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

- ritenuto pertanto di procedere :

- alla presa d'atto della convenzione innanzi richiamata;

- alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'ente,e la messa a disposizione dello stesso dei fornitori interessati;

- dare atto che l'iniziativa consente di assicurare liquidità ai fornitori dell'ente;
- visto il D. M. 19/05/2009 pubblicato sulla G. U. n. 157 del 09/07/2009 e sue m. e i. avente ad oggetto:  
"Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi;
- visto il D.Lgs 267/2000;
- visto il regolamento di contabilità;

### DETERMINA

- 1) Prendere atto della Convenzione protocollo n.144958 del 26/07/2012 sottoscritta dalla Banca UniCredit Credit Management Bank S.p.A, e relativa al "Sostegno dell'accesso al credito dei fornitori dell'Ente di cui al D. M. 19/05/2009 pubblicato sulla G. U. n. 157 del 09/07/2009 e sue m. e i., che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Provvedere alla pubblicazione sul sito dell'Ente dei provvedimenti di cui al punto 1) nonché di tutti gli atti relativi all'operazione finanziaria in argomento.
- 3) Trasmettere il presente atto all'aderente Istituto di Credito.
- 4) Copia della presente viene inoltrata alla Segreteria Generale, per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente, nonché al Settore di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Lucia Calotico -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA

- Dr. Luigi C. Della Greca -

Segreteria Generale

Si prende atto del provvedimento e se ne dispone l'acquisizione agli atti della segreteria generale nonché la pubblicazione all'albo pretorio

Il Segretario Generale



1200144958000



## CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI SALERNO

Con la presente scrittura tra

Il Comune di Salerno (qui di seguito il "Comune") con sede in Salerno, Via Roma - Palazzo di Città, Codice fiscale 80000330656, Partita IVA 00263650657, rappresentata dal **DOTOR LUIGI CARMELO DELLA GRECA** e la Banca UniCredit Credit Management Bank S.p.A. con Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1 – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 10639.3 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona, Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 - Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – Società con socio unico – Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all' Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata dal Sig Daniele Tarricone (di seguito la "Banca")

### PREMESSO

Che gli effetti della crisi finanziaria internazionale sull'andamento dell'economia reale continuano a perdurare, incidendo in modo particolare sulla fascia meno protetta della classe imprenditoriale e specialmente sulle piccole e medie imprese del settore edile;

Che la situazione risulta aggravata dalle rigide regole del Patto di Stabilità Interno, a cui devono sottostare i Comuni con oltre 5.000 abitanti e le Amministrazioni Provinciali al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a ciò si aggiunge infine dal 2012 un ulteriore taglio delle risorse provenienti dallo Stato, introdotto dal D.L. 201/2011, pari a 1.450 milioni di euro per i Comuni e a 415 milioni per le Province;

Che in questo contesto compete alle amministrazioni locali intervenire per attivare processi virtuosi, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con gli strumenti che l'ordinamento mette loro a disposizione, tenuto conto del ruolo sempre più marcato di *governance* delle collettività amministrate che gli enti locali hanno assunto nell'assetto costituzionale;

Che a tal fine, si ritiene indispensabile continuare a disporre dello strumento analogo a quello individuato fino al 2011, e attuabile fino al 31.12.2013, anche alla luce dell'ultima modifica normativa dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008, ad opera della legge n. 183/2011, con cui si è di fatto previsto l'obbligo per gli enti locali di certificare, dietro apposita istanza del creditore e qualora ne sussistano i presupposti, i crediti dei propri fornitori derivanti da somministrazioni, contratti di servizi, forniture e appalti ivi compresi i concorsi di progettazione, gli incarichi di progettazione e Direzione Lavori, anche ai fini della cessione pro soluto degli stessi ad intermediari autorizzati;

Che a riguardo la previsione normativa di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 così come modificato dall'articolo 1 comma 16 del D.L. n. 194/2009 (decreto mille proroghe) e dalla L.122/2010, consente di attuare, la "cessione pro soluto" a banche ed intermediari finanziari dei crediti vantati dai fornitori degli enti locali derivanti da somministrazioni, contratti di servizi, forniture e appalti ivi compresi i concorsi di progettazione, gli incarichi di progettazione e Direzione Lavori, sulla base di apposita richiesta da parte degli stessi e di specifica attestazione rilasciata dall' Ente in ordine alla sussistenza di crediti "certi, liquidi ed esigibili";

Che la Giunta Comunale con provvedimento del [\*] ha approvato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relativa certificazione;

Che la presente convenzione (la "Convenzione") si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune;

Che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal (Direttore del Settore di Ragioneria) restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;

Che nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni saranno a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;

Che la Banca UniCredit Credit Management Bank esprime la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 12 mesi decorrenti dalla data della notifica al Comune dell'atto notarile della cessione del credito, data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione;

Che la Banca si dichiara disposta ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune - purché certificati - per un importo di cessione pro soluto di crediti superiore ad euro 100.000,00 applicando al valore nominale del credito certificato lo sconto ed una commissione fissa, entrambi da calcolarsi con riferimento alla data di scadenza per il pagamento indicata sulla certificazione,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, contratti di servizi, concorsi di progettazione, incarichi di progettazione e Direzione Lavori rientranti nelle "Spese" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di importo superiore a 100.000,00 euro di crediti - purché certificati - vantati dai fornitori nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2). Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

i creditori nell'istanza di richiesta di certificazione del credito devono impegnarsi a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata del pagamento, o nel caso di procedimenti giurisdizionali già in essere, la sospensione degli stessi.

## ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese e/o i professionisti titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine, il creditore potrà presentare al Comune, Settore Ragioneria, istanza di richiesta di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte del Settore Ragioneria verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i al Settore stesso/a da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il [Settore Ragioneria] certificherà entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n.

602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria - incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29- relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

I creditori nell'istanza di richiesta di certificazione del credito devono impegnarsi a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata del pagamento, o nel caso di procedimenti giurisdizionali già in essere, la sospensione degli stessi.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca (entro 12 mesi dalla data della notifica dell'atto notarile della cessione del credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento del Comune (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca cessionaria una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente. In particolare, lo sconto applicato dalla Banca al valore nominale del credito certificato, è calcolato con riferimento alla data di scadenza indicata sulla certificazione per il pagamento come segue:

- prezzo di acquisto pari al valore nominale del credito certificato al netto dello sconto calcolato, ad un tasso composto dal parametro Euribor "di periodo" base 360, maggiorato di uno spread compreso tra 3,5 punti percentuali e 5 punti percentuali su base annua, e al netto di una commissione fissa dello 0,75%;


Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con le imprese fornitrici dalla Banca.

Le spese di istruttoria a carico dell'impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dalla Banca con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del Comune, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune, né tanto meno sulla Banca, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del Comune rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del Comune in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi di ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente

La Banca, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.



Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca cessionaria fino alla scadenza indicata nella certificazione

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Banca applicherà al Comune dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese base 360, rilevato sul Sole 24 ore del giorno antecedente la data di decorrenza del periodo di riferimento, maggiorato di uno spread pari a 6 punti percentuali annui, da versarsi mensilmente in via posticipata.

### ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2012 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

### ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica al Comune dell'atto notarile della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Salerno, li 26 luglio 2012

Per il Comune di Salerno



*[Handwritten signature]*

Per la Banca UniCredit Credit Management Bank S.p.A.

*[Handwritten signature]*



Allegato 1

SETTORE RAGIONERIA

Modello di accettazione

Protocollo n. [\*]

Salerno, li

A: Banca [\*]

e ,p.c. [indirizzo della Cedente]

Oggetto: accettazione cessione dei crediti certificati.

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data [\*], per un importo complessivo di € [\*], con atto rogato dal notaio [\*], notificata alla scrivente amministrazione tramite ufficiale giudiziario a [mani/mezzo posta] in data [\*], intervenuta tra [\*] (in qualità di "Cedente") e la Banca [\*] (in qualità di "Cessionaria"), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dalla [\*] Comunale in data [\*] e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

- (i) non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;
- (ii) accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

.....  
(firma)